

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTINO, MACERATINI, BUCCIERO,  
CARUSO Antonino, BATTAGLIA e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996**

---

Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio  
per la definizione dei procedimenti civili arretrati

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del codice di procedura civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, rinviata per cinque anni e recentemente attuata, finalizzata alla accelerazione dello svolgimento del processo civile, dopo pochi mesi si avvia al totale fallimento, inesorabilmente ostacolata ed impedita nell'attuazione concreta dalla mole dei procedimenti arretrati che i magistrati devono trattare unitamente ai nuovi.

Lo stato di generale collasso della Giustizia civile, sistematicamente denunciato dai massimi vertici istituzionali della Magistratura e dell'Avvocatura, rivela la dilagante sfiducia dei cittadini nella Giustizia ed impone un intervento immediato e straordinario. Non solo mediante l'adeguamento dei ruoli della magistratura ordinaria attraverso il massimo recupero alle funzioni giudicanti di magistrati dislocati in altre sedi, ma anche attraverso l'integrazione dei collegi mediante l'inserimento in organico di avvocati di provata esperienza e capacità professionale. Tale soluzione appare preferibile a

quella della intensificazione di concorsi che avrebbe come inevitabile conseguenza l'eccessivo abbassamento del livello dell'età media e, quindi, dell'esperienza dei giudici.

Nell'attesa che l'aumento della competenza del pretore ed un migliore funzionamento del giudice di pace comportino effetti positivi, per consentire che le vertenze civili introdotte con il nuovo rito siano trattate da un numero congruo di magistrati è necessario che si proceda allo smaltimento dell'arretrato che ha assunto proporzioni non più sopportabili da un Paese che vanta una millenaria tradizione nel campo del diritto e dell'amministrazione della Giustizia.

L'arruolamento dei magistrati onorari, tra avvocati di provata esperienza che nel periodo finale della loro carriera scelgono la strada del servizio Giustizia cancellandosi dall'Albo professionale appare come l'unica soluzione ormai perseguibile in sintonia con le aspettative dei cittadini, del mondo forense e della Magistratura più qualificata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Presso ciascun tribunale e presso ciascuna corte d'appello sono costituite sezioni stralcio per la trattazione e definizione dei procedimenti civili pendenti e non ancora trattenuti in decisione ai sensi degli articoli 275 e seguenti del codice di procedura civile, e regolati dalla normativa precedente a quella di cui alla legge 26 novembre 1990, n.353. Le sezioni costituite presso i tribunali sono presiedute da magistrati di corte di appello e composte da magistrati onorari, quelle costituite presso le corti d'appello sono presiedute da magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione e composte da magistrati onorari.

2. La costituzione delle sezioni stralcio è regolamentata ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

### Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia provvede a determinare, su base distrettuale, gli organici necessari allo smaltimento dei procedimenti civile individuando il numero dei magistrati onorari necessari, su segnalazione dei presidenti delle corti di appello, con le modalità di cui all'articolo 3.

### Art. 3.

1. È costituito presso ciascuna corte di appello un ufficio di monitoraggio finalizzato alla individuazione del numero e dello

stato di trattazione dei procedimenti civili arretrati e per l'indicazione di un programma di smaltimento dei citati procedimenti; entro sessanta giorni dalla sua costituzione, detto ufficio, composto dal presidente della corte di appello e dai presidenti dei tribunali del distretto, segnala al Ministero di grazia e giustizia il numero di magistrati onorari necessario per la costituzione delle sezioni che attueranno il programma che dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, che emetterà il proprio parere nel termine di trenta giorni, ritenendosi emesso parere favorevole in caso di mancata deliberazione entro detto termine.

#### Art. 4.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono ammessi in Magistratura come magistrati onorari, con il grado di consigliere di corte di appello, avvocati iscritti negli albi professionali, in numero determinato con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, di età non inferiore a sessanta anni o che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, e che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere iscritti all'albo professionale da almeno venticinque anni;
- b) avere continuativamente patrocinato cause civili negli ultimi quindici anni.

2. I magistrati onorari durano in carica un triennio rinnovabile per più trienni, ma non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età.

#### Art. 5.

1. Il Ministro di grazia e giustizia costituisce presso ciascun distretto di corte di

appello una commissione composta da tre Magistrati e da due avvocati rispettivamente nominati dal presidente della corte di appello e dai consigli dell'Ordine del Distretto, per la valutazione dei titoli e la determinazione delle graduatorie. La commissione sarà presieduta da un magistrato indicato, all'atto della nomina, dal presidente della corte di appello.

Art. 6.

1. Per la partecipazione al concorso, oltre ai requisiti di legge di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e di cui all'ordinamento giudiziario approvato con l'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si richiede il parere favorevole del consiglio dell'Ordine di appartenenza o dei consigli degli Ordini cui il candidato è stato iscritto, con allegata certificazione dalla quale risulti la assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano determinato sanzioni e certificazione medico specialistica attestante la idoneità psicofisica. Costituiscono titoli ai fini della formazione delle graduatorie:

a) gli anni di professione forense oltre il venticinquesimo;

b) gli anni di espletamento delle funzioni di magistrato ordinario, precedentemente all'iscrizione all'albo professionale;

c) gli anni di applicazione presso gli organi giudiziari in qualità di vice pretore onorario;

d) gli incarichi universitari, ovvero di docente in corso di specializzazione promossi dalle istituzioni forensi;

e) pubblicazioni su temi di diritto civile, sostanziale o processuale, effettuate negli ultimi cinque anni;

f) cinque atti processuali relativi a procedimenti civili di competenza del tribunale, della corte di appello o della corte di cassazione redatti negli ultimi tre anni di professione, quale unico difensore, in copia conforme con attestazione della data di deposito.

2. Il punteggio da attribuire ad ogni titolo è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 7.

1. Sono nominati magistrati onorari con il grado di consiglieri di corte di appello i migliori classificati nell'ambito dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun Distretto di corte di appello; la nomina a magistrato onorario comporta la cancellazione degli albi professionali e rappresenta causa di assoluta inammissibilità per una nuova iscrizione prima del compimento del settantaduesimo anno di età.

Art. 8.

1. Valgono per l'esercizio della funzione di magistrato onorario tutte le incompatibilità dei magistrati ordinari e tutti i doveri connessi alla detta funzione con possibilità di deroga agli obblighi di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, relativi alla residenza.

Art. 9.

1. Il magistrato onorario può essere ricusato ed ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi già previsti dalla legge, anche quando sia stato associato o comunque collegato con lo studio professionale al quale appartiene il difensore di una delle parti del processo.

Art. 10.

1. Il magistrato onorario nominato in virtù della presente legge è collocato nel ruolo della Magistratura con il grado di consigliere di corte di appello e, ai fini della retribuzione con la anzianità di iscrizione nell'albo professionale; al predetto è attribuito il trat-

tamento economico previsto per i consiglieri di corte di appello con pari anzianità, oltre alla corresponsione alla Cassa di previdenza forense dei contributi nella misura che sarà determinata dagli organi della medesima.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà annualmente utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni al bilancio.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

